

## **Nota tecnica**

A cura del Servizio legislativo e qualità della legislazione

### *Relazione alla clausola valutativa della l.r 23/2011 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” (ogg.3451)*

La l.r. 23/2011 contiene all’art. 14 una clausola valutativa. La clausola individua due diverse scadenze nella rendicontazione:

- una relazione triennale (prevista dal comma 1) che fornisca informazioni sullo stato di attuazione e sui risultati degli interventi previsti dalla legge, in seguito alla riorganizzazione del sistema di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali ambientali
- una relazione entro un anno dall’entrata in vigore della legge (prevista dal comma 2), con l’obiettivo di informare l’Assemblea sull’attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell’“Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” e sulla gestione della liquidazione delle forme di cooperazione (previste dall’art.30 della l.r. 10/2008).

La clausola prevede quindi un percorso di valutazione articolato in due step: questa prima relazione nella quale si rende conto della fase iniziale di attuazione della legge e una successiva relazione triennale nella quale valutare come ha operato il nuovo sistema e i risultati raggiunti.

Di seguito, un’analisi degli aspetti tecnici che caratterizzano la relazione di Giunta prevista dal comma 2.

#### **1) Procedura e tempistica di presentazione della relazione**

La legge è stata approvata nel dicembre del 2011 e la Giunta ha presentato la relazione ai sensi del comma 2 dell’art.14 rispettando la tempistica prevista.

#### **2) Analisi della struttura e dei contenuti della relazione**

La l.r. 23/2011 ha ridisciplinato il sistema di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali ambientali attraverso l’individuazione dell’intero territorio regionale quale territorio d’ambito di riferimento, definito “Ambito territoriale ottimale unico”, e mediante la costituzione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti che subentra alle preesistenti forme di cooperazione degli Enti locali, le Agenzie di ambito ottimale (le ATO).

Trascorso un anno dall’entrata in vigore della legge, la relazione di Giunta fornisce informazioni sugli adempimenti relativi alla:

## **- costituzione dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti**

L'art.19 della l.r. 23/2011 prevede l'istituzione dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti alla data del 01/01/2012, alla quale vengono trasferite le funzioni delle forme di cooperazione di cui all'art.30 della l.r. 10/2008 che vengono poste in liquidazione.

L'Agenzia opera attraverso: il Presidente, il Consiglio d'ambito, i Consigli locali, il Collegio dei revisori. E' stato nominato il soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia (denominata ATERSIR) e della liquidazione delle forme di cooperazione, il quale ha esercitato le funzioni trasferite in capo all'Agenzia fino alla nomina del Direttore e ne ha assunto la rappresentanza legale fino alla nomina del Presidente.

La relazione dà quindi conto dell'istituzione dell'Agenzia, cui partecipano Comuni e Province dell'Emilia-Romagna ed i tre Comuni toscani che rientravano nell'ex forma di cooperazione di Bologna. Si indicano poi le nomine, l'insediamento degli organismi e l'assetto organizzativo dell'Agenzia.

## **- liquidazione delle forme di cooperazione previste dall'art.30 della l.r. 10/2008**

L'art.20 della l.r. 23/2011 prevede che il soggetto incaricato della gestione della liquidazione delle ATO provinciali individui i rapporti attivi e passivi in essere, accerti la dotazione patrimoniale da trasferire all'Agenzia, esegua una ricognizione del personale delle sopresse forme di cooperazione che costituisce la dotazione organica iniziale dell'Agenzia, rediga un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria.

La relazione dà conto delle risultanze delle operazioni di liquidazione delle ATO, adottate con determinazione del soggetto incaricato n.4689/2012, così come previsto dall'art.20 e successivamente approvate con la Delibera di Giunta 934/2012.

Dopo aver fornito informazioni sulla procedura seguita e gli atti adottati per costituire l'Agenzia e liquidare le ATO, prima fase di attuazione della legge, la relazione contiene un **paragrafo conclusivo** nel quale si rinvia alla prossima relazione dove si dovrà dare conto dell'attuazione e dei risultati in un'ottica valutativa. Con la prossima relazione (art.14 comma 1) infatti, sarà trascorso un arco temporale sufficiente per permettere di approfondire l'operatività dell'Agenzia, le modalità attuative della legge, com'è cambiata la struttura della governance e i risultati conseguiti.